



COMUNE DI NAPOLI  
**COMUNE DI NAPOLI**  
MUNICIPALITA' 7

**Secondigliano-Miano-San Pietro a Patierno**  
*Servizio Attività Tecniche*

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 08 del 17/03/2017**

**OGGETTO:** Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo e chiusura al traffico di Via del Sabotino da incrocio via Monte Grappa a civico 32 del 22/03/2017 al 30/03/2017 e da incrocio via Monte Grappa ad incrocio via Montello dal 03/04/2017 al 07/04/2017, per consentire i lavori di scavo per posa cavo telefonico da parte della Telecom Italia Spa.

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

° La società Telecom Italia Spa ha presentato, in data 11/01/2017 PG/2017/21686, istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico, nei giorni dal 22/03/2017 al 30/03/2017 e dal 03/04/2017 al 07/04/2017, per la posa di cavo telefonico via del Sabotino;

° che per garantire in sicurezza lo svolgimento dei lavori di cui sopra, occorre modificare, temporaneamente, la circolazione autoveicolare nella zona;

° il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi durante i lavori è stato trasmesso, dal S.A.T. 7<sup>^</sup> Municipalità alla Servizio Mobilità Sostenibile- Conferenza Permanente dei Servizi il 02/03/2017 con nota Prot. n. PG//2017/171306 per acquisire il parere di competenza;

° che la Conferenza Permanente dei Servizi ha discusso il dispositivo di traffico temporaneo e la chiusura al transito autoveicolare di via del Sabotino, nella seduta del 07/03/2017 esprimendo parere favorevole;

Ritenuto che per le motivazioni su esposte è necessario provvedere all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo, specificato nella parte dispositiva del presente atto;

Visti:

° il verbale di sopralluogo congiunto con la Polizia Locale del 02/03/2017, dal quale sono riportati tutti gli accorgimenti da adottare ai fini viabilistici;

- il Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e s.m.i, Nuovo Codice della Strada e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato nelle aree pedonali.

**ORDINA**

**Istituire il seguente dispositivo dal 22/03/2017 al 30/03/2017 e dal 03/04/2017 al 07/04/2017:**

Chiusura temporanea al traffico autoveicolare, nella fascia oraria dalle ore 09,00 alle ore 17,00 dal 23/03/2017 al 30/03/2017, del tratto stradale di via del Sabotino da incrocio via Monte Grappa ad alt. Civ. 32 e nella medesima fascia oraria dal 03/04/2017 al 07/04/2017 di via del Sabotino da incrocio via Monte Grappa ad incrocio via Montello, dove avranno luogo i lavori di scavo per posa cavo telefonico parte della società Telecom Italia Spa. Saranno esclusi da tale dispositivo i mezzi di servizio di Polizia, delle Forze dell'Ordine, i mezzi di soccorso in attività di emergenza.

L'inibizione al traffico del tratto stradale comporterà la deviazione degli autoveicoli provenienti da Via S. Michele su via Monviso durante la prima fase dei lavori mentre nella seconda fase i veicoli provenienti da via Monte Grappa o proseguiranno sulla stessa via o saranno deviati su via Monte Bianco.

Altri percorsi alternativi delle strade limitrofe alla Via del Sabotino, saranno indicati in loco da personale (movieri) della medesima società.

Si precisa che nulla dovrà cedere a carico del S.A.T. della Municipalità 7.

Sarà cura della Società Telecom Italia Spa informare la cittadinanza locale dell'attuazione del provvedimento viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese durante il periodo di efficacia della presente O.D..

Il provvedimento di cui sopra va in vigore in presenza di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale, a norma dell'art. 43 comma 5 del N.C.d.S., è autorizzato ad adottare, per particolari esigenze di viabilità e/o di Ordine Pubblico, ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutte le altre Forze di Polizia previste dall'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 ed agli Ausiliari del Traffico previsti dall'art. 17, comma 132, della legge n. 127 del 15.5.97 per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Ai sensi dall'art. 3 comma 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero entro centoventi giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal Codice del processo amministrativo approvato con D/Lgs n. 104 del 2 luglio e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal dirigente ad interim

Arch. Fabio Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.